CAMERA DEI DEPUTATI N. **5491**-E

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 24 marzo 1999 (v. stampato Senato n. 3915)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 10 maggio 2000 (v. stampato Camera n. 5491-B)

NUOVAMENTE MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 7 giugno 2000 (v. stampato Senato n. 3915-B)

NUOVAMENTE MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 28 giugno 2000

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

E DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(DILIBERTO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

E CON IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

—

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino

NOTA: Le Commissioni permanenti II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), il 25 luglio 2000, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo e di chiedere di essere autorizzate a riferire oralmente.

il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 30 giugno 2000

(Relatori: **CESETTI**, *per la II Commissione*;
TRANTINO, *per la III Commissione)*

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge 5491-D;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del regolamento, non vi sia nulla da osservare.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI IL 7 GIUGNO 2000 —	TESTO MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA IL 28 GIUGNO 2000 —	TESTO DELLE COMMISSIONI —
ART. 1. *(Ratifica di Atti internazionali).*	ART. 1. *(Ratifica di Atti internazionali).*	ART. 1. *(Ratifica di Atti internazionali).*
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995; suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996; Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996; nonché Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.	*Identico.*	*Identico.*
ART. 2. *(Entrata in vigore sul piano internazionale).*	ART. 2. *(Entrata in vigore sul piano internazionale).*	ART. 2. *(Entrata in vigore sul piano internazionale).*
1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti	*Identico.*	*Identico.*

internazionali indicati nell'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto rispettivamente disposto da ciascuno di essi.

ART. 3.

(Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).

1. Dopo l'articolo 322 del codice penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 322-*bis*. – *(Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).* – Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o

ART. 3.

(Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).

Identico.

ART. 3.

(Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).

Identico.

privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

ART. 322-*ter*. – *(Confisca)*. – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-*bis*, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-*bis*, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-*bis*, secondo comma.

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di

denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato ».		
2. Dopo l'articolo 640-*ter* del codice penale è inserito il seguente:		
« ART. 640-*quater*. – *(Applicabilità dell'articolo 322-ter)*. – Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1), 640-*bis* e 640-*ter*, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322-*ter* ».		
ART. 4.	ART. 4.	ART. 4.
(Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).	*(Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).*	*(Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).*
1. Dopo l'articolo 316-*bis* del codice penale è inserito il seguente:	*Identico.*	*Identico.*
« ART. 316-*ter*. – *(Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)*. – Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-*bis*, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sè o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo,		

comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito ».

ART. 5.

(Modifiche agli articoli 9 e 10 del codice penale).

1. All'articolo 9, terzo comma, del codice penale, le parole: « a danno di uno Stato estero » sono sostituite dalle seguenti: « a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero ».

2. All'articolo 10, secondo comma, del codice penale, le parole: « a danno di uno Stato estero » sono sostituite dalle seguenti: « a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero ».

ART. 5.

(Modifiche agli articoli 9 e 10 del codice penale).

Identico.

ART. 5.

(Modifiche agli articoli 9 e 10 del codice penale).

Identico.

ART. 6.

*(Modifiche agli articoli 32-*quater *e 323-*bis *del codice penale).*

1. All'articolo 32-*quater* del codice penale, dopo la parola: « 316-*bis* » è inserita la seguente: « , 316-*ter* », e dopo la parola: « 322 » è

ART. 6.

*(Modifiche agli articoli 32-*quater *e 323-*bis *del codice penale).*

Identico.

ART. 6.

*(Modifiche agli articoli 32-*quater *e 323-*bis *del codice penale).*

Identico.

inserita la seguente: « , 322-*bis* ».

2. All'articolo 323-*bis* del codice penale, dopo la parola: « 316-*bis* » è inserita la seguente: « , 316-*ter* », e dopo la parola: « 322 » è inserita la seguente: « , 322-*bis* ».

ART. 7.

(Modifica all'articolo 295 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di reati doganali).

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 295 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è aggiunto il seguente:

« Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di lire novantasei milioni e ottocentomila ».

ART. 8.

*(Modifiche all'articolo 295-*bis *del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43).*

1. Al primo e al quarto comma dell'articolo 295-*bis* del testo unico delle dispo-

ART. 7.

(Modifica all'articolo 295 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di reati doganali).

Identico.

ART. 8.

*(Modifiche all'articolo 295-*bis *del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43).*

Identico.

ART. 7.

(Modifica all'articolo 295 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di reati doganali).

Identico.

ART. 8.

*(Modifiche all'articolo 295-*bis *del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43).*

Identico.

sizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, le parole: « lire sette milioni » sono sostituite dalle seguenti: « lire sette milioni settecentoquarantacinquemila ».		
ART. 9.	ART. 9.	ART. 9.
(Modifica all'articolo 297 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43).	*(Modifica all'articolo 297 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43).*	*(Modifica all'articolo 297 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43).*
1. All'articolo 297 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, le parole: « lire ventuno milioni » sono sostituite dalle seguenti: « lire ventitre milioni duecentotrentacinquemila ».	*Identico.*	*Identico.*
ART. 10.	ART. 10.	ART. 10.
(Modifica all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in materia di frodi ai danni del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia).	*(Modifica all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in materia di frodi ai danni del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia).*	*(Modifica all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in materia di frodi ai danni del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia).*
1. Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, come sostituito dall'articolo 73 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, le parole: « venti milioni » sono sostituite dalle seguenti: « sette milioni settecentoquarantacinquemila ».	*Identico.*	*Identico.*

ART. 11.	ART. 11.	ART. 11.
(Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica).	*(Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica).*	*(Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica).*
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:	1. *Identico:*	1. *Identico:*
a) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 640, secondo comma, numero 1), 640-*bis* e 640-*ter*, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, del codice penale;	*a) identica;*	*a) identica;*
	b) **prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati relativi alla tutela dell'incolumità pubblica previsti dal titolo VI del libro secondo del codice penale;**	*b) identica;*
	c) **prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale che**	*c) identica;*

	siano stati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;	
	d) **prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, che siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria, previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;**	*d) identica;*
b) prevedere che i soggetti di cui all'alinea del	***e)*** *identica;*	*e) identica;*

presente comma sono responsabili in relazione ai reati commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero da chi esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo ovvero ancora da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza delle persone fisiche menzionate, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni; prevedere l'esclusione della responsabilità dei soggetti di cui all'alinea del presente comma nei casi in cui l'autore abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi;		
c) prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei soggetti indicati nell'alinea del presente comma;	***f)*** *identica;*	*f) identica;*
d) prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire cinquanta milioni e non superiore a lire tre miliardi stabilendo che, ai fini della determinazione in concreto della sanzione, si tenga conto anche dell'ammontare dei proventi del reato e delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, prevedendo altresì che, nei casi di particolare tenuità del fatto, la sanzione da applicare non sia inferiore a lire venti milioni e non sia superiore a lire duecento milioni; prevedere inoltre	***g)*** *identica;*	*g) identica;*

l'esclusione del pagamento in misura ridotta;		
e) prevedere che gli enti rispondono del pagamento della sanzione pecuniaria entro i limiti del fondo comune o del patrimonio sociale;	***h)*** *identica;*	*h) identica;*
f) prevedere la confisca del profitto o del prezzo del reato, anche nella forma per equivalente;	***i)*** *identica;*	*i) identica;*
g) prevedere, nei casi di particolare gravità, l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni in aggiunta alle sanzioni pecuniarie:	***l)*** *identica;*	*l) identica;*
1) chiusura anche temporanea dello stabilimento o della sede commerciale;		
2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;		
3) interdizione anche temporanea dall'esercizio dell'attività ed eventuale nomina di altro soggetto per l'esercizio vicario della medesima quando la prosecuzione dell'attività è necessaria per evitare pregiudizi ai terzi;		
4) divieto anche temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione;		
5) esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi;		

6) divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e servizi;		
7) pubblicazione della sentenza;		
h) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere *d), f)* e *g)* si applicano soltanto nei casi e per i tempi espressamente considerati e in relazione ai reati di cui alla lettera *a)* commessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal presente articolo;	***m)*** prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere ***g), i)*** e ***l)*** si applicano soltanto nei casi e per i tempi espressamente considerati e in relazione ai reati di cui alla lettera *a)* commessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal presente articolo;	*m)* prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere *g), i)* e *l)* si applicano soltanto nei casi e per i tempi espressamente considerati e in relazione ai reati di cui **alle lettere *a), b), c)* e *d)*** commessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal presente articolo;
i) prevedere che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera *d)* è diminuita da un terzo alla metà ed escludere l'applicabilità di una o più delle sanzioni di cui alla lettera *g)* in conseguenza dell'adozione da parte dei soggetti di cui all'alinea del presente comma di comportamenti idonei ad assicurare un'efficace riparazione o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata;	***n)*** prevedere che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera ***g)*** è diminuita da un terzo alla metà ed escludere l'applicabilità di una o più delle sanzioni di cui alla lettera ***l)*** in conseguenza dell'adozione da parte dei soggetti di cui all'alinea del presente comma di comportamenti idonei ad assicurare un'efficace riparazione o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata;	*n) identica;*
l) prevedere che le sanzioni di cui alla lettera *g)* sono applicabili anche in sede cautelare, con adeguata tipizzazione dei requisiti richiesti;	***o)*** prevedere che le sanzioni di cui alla lettera ***l)*** sono applicabili anche in sede cautelare, con adeguata tipizzazione dei requisiti richiesti;	*o) identica;*
m) prevedere, nel caso di violazione degli obblighi e dei divieti inerenti alle sanzioni di cui alla lettera *g),* la pena della reclusione da sei mesi a tre anni nei confronti della persona fisica responsabile della violazione, e prevedere inoltre	***p)*** prevedere, nel caso di violazione degli obblighi e dei divieti inerenti alle sanzioni di cui alla lettera ***l),*** la pena della reclusione da sei mesi a tre anni nei confronti della persona fisica responsabile della violazione, e prevedere inoltre	*p) identica;*

l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere *d)* e *f)* e, nei casi più gravi, l'applicazione di una o più delle sanzioni di cui alla lettera *g)* diverse da quelle già irrogate, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale è stata commessa la violazione; prevedere altresì che le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nell'ipotesi in cui le sanzioni di cui alla lettera *g)* sono state applicate in sede cautelare ai sensi della lettera *l)*;	l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere ***g)*** e ***i)*** e, nei casi più gravi, l'applicazione di una o più delle sanzioni di cui alla lettera ***l)*** diverse da quelle già irrogate, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale è stata commessa la violazione; prevedere altresì che le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nell'ipotesi in cui le sanzioni di cui alla lettera ***l)*** sono state applicate in sede cautelare ai sensi della lettera ***o)***;	
n) prevedere che le sanzioni amministrative a carico degli enti sono applicate dal giudice competente a conoscere del reato e che per il procedimento di accertamento della responsabilità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale, assicurando l'effettiva partecipazione e difesa degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale;	***q)*** *identica;*	*q) identica;*
o) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere *d), f)* e *g)* si prescrivono decorsi cinque anni dalla consumazione dei reati indicati nella lettera *a)* e che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile;	***r)*** prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere ***g), i)*** e ***l)*** si prescrivono decorsi cinque anni dalla consumazione dei reati indicati nella lettera *a)* e che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile;	*r)* prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere *g), i)* e *l)* si prescrivono decorsi cinque anni dalla consumazione dei reati indicati **nelle lettere *a), b), c)* e *d)*** e che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile;
p) prevedere l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un'Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative irrogate nei confronti dei	***s)*** *identica;*	*s) identica;*

soggetti di cui all'alinea del presente comma;		
q) prevedere, salvo che gli stessi siano stati consenzienti ovvero abbiano svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, che sia assicurato il diritto dell'azionista, del socio o dell'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente comma, nei confronti dei quali sia accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da *a)* a *n)*, di recedere dalla società o dall'associazione o dall'ente, con particolari modalità di liquidazione della quota posseduta; disciplinare i termini e le forme con cui tale diritto può essere esercitato e prevedere che la liquidazione della quota sia fatta in base al suo valore al momento del recesso; prevedere altresì che la liquidazione della quota possa aver luogo anche con onere a carico dei predetti soggetti, e prevedere che in tal caso il recedente, ove non ricorra l'ipotesi prevista dalla lettera *g)*, numero 3), debba richiedere al Presidente del tribunale del luogo in cui i soggetti hanno la sede legale la nomina di un curatore speciale cui devono essere delegati tutti i poteri gestionali comunque inerenti alle attività necessarie per la liquidazione della quota, compresa la capacità di stare in giudizio; agli oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione della presente lettera si provvede	***t)*** prevedere, salvo che gli stessi siano stati consenzienti ovvero abbiano svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, che sia assicurato il diritto dell'azionista, del socio o dell'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente comma, nei confronti dei quali sia accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da *a)* a ***q)***, di recedere dalla società o dall'associazione o dall'ente, con particolari modalità di liquidazione della quota posseduta**, ferma restando l'azione di risarcimento di cui alle lettere *v)* e *z)***; disciplinare i termini e le forme con cui tale diritto può essere esercitato e prevedere che la liquidazione della quota sia fatta in base al suo valore al momento del recesso **determinato a norma degli articoli 2289, secondo comma, e 2437 del codice civile**; prevedere altresì che la liquidazione della quota possa aver luogo anche con onere a carico dei predetti soggetti, e prevedere che in tal caso il recedente, ove non ricorra l'ipotesi prevista dalla lettera ***l)***, numero 3), debba richiedere al Presidente del tribunale del luogo in cui i soggetti hanno la sede legale la nomina di un curatore speciale cui devono essere delegati tutti i poteri gestionali comunque inerenti alle attività necessarie per la liquida-	*t) identica;*

mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio per liti ed arbitraggi previsti nello stato di previsione del Ministero della giustizia;	zione della quota, compresa la capacità di stare in giudizio; agli oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio per liti ed arbitraggi previsti nello stato di previsione del Ministero della giustizia;	
r) prevedere che l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori delle persone giuridiche e delle società, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da *a)* a *n),* sia deliberata dall'assemblea con voto favorevole di almeno un ventesimo del capitale sociale nel caso in cui questo sia inferiore a lire cinquecento milioni e di almeno un quarantesimo negli altri casi; disciplinare coerentemente le ipotesi di rinuncia o di transazione dell'azione sociale di responsabilità;	***u)*** prevedere che l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori delle persone giuridiche e delle società, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da *a)* a ***q),*** sia deliberata dall'assemblea con voto favorevole di almeno un ventesimo del capitale sociale nel caso in cui questo sia inferiore a lire cinquecento milioni e di almeno un quarantesimo negli altri casi; disciplinare coerentemente le ipotesi di rinuncia o di transazione dell'azione sociale di responsabilità;	*u) identica;*
s) prevedere che il riconoscimento del danno a seguito dell'azione di risarcimento spettante al singolo socio o al terzo nei confronti degli amministratori dei soggetti di cui all'alinea del presente comma, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da *a)* a *n),* non sia vincolato dalla dimostrazione della sussistenza di nesso di causalità diretto tra il fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità	***v)*** prevedere che il riconoscimento del danno a seguito dell'azione di risarcimento spettante al singolo socio o al terzo nei confronti degli amministratori dei soggetti di cui all'alinea del presente comma, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da *a)* a ***q),*** non sia vincolato dalla dimostrazione della sussistenza di nesso di causalità diretto tra il fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità	*v) identica;*

del soggetto ed il danno subìto; prevedere che la disposizione non operi nel caso in cui il reato è stato commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni.	del soggetto ed il danno subìto; prevedere che la disposizione non operi nel caso in cui il reato è stato commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni;	
	z) **prevedere che le disposizioni di cui alla lettera *v)* si applicano anche nell'ipotesi in cui l'azione di risarcimento del danno è proposta contro l'azionista, il socio o l'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente comma che sia stato consenziente o abbia svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, anteriormente alla commissione del fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità dell'ente.**	*z) identica.*
	2. Ai fini del comma 1, per « persone giuridiche » si intendono gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri.	2. *Identico.*
2. Il Governo è altresì delegato ad emanare, con il decreto legislativo di cui al comma 1, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.	**3.** *Identico.*	3. *Identico.*

ART. 12.	ART. 12.	ART. 12.
(Delega al Governo in materia di interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee).	*(Delega al Governo in materia di interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee).*	*(Delega al Governo in materia di interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee).*
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui gli organi giurisdizionali nazionali possono richiedere che la Corte di giustizia delle Comunità europee si pronunci in via pregiudiziale sull'interpretazione della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e del suo primo Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:	*Identico.*	*Identico.*
a) prevedere che ogni organo giurisdizionale possa richiedere che la Corte di giustizia si pronunci in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad esso e relativa all'interpretazione della citata Convenzione e del suo primo Protocollo, qualora tale organo giurisdizionale reputi necessaria una decisione su questo punto per pronunciare sentenza;		
b) adottare le ulteriori norme di attuazione e quelle di coordinamento eventualmente necessarie.		

ART. 13.	ART. 13.	ART. 13.
(Autorità responsabile).	*(Autorità responsabile).*	*(Autorità responsabile).*
1. Il Ministero della giustizia – Direzione generale degli affari penali è designato quale autorità responsabile per le finalità di cui all'articolo 11 della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.	*Identico.*	*Identico.*
ART. 14.	ART. 14.	ART. 14.
(Esercizio delle deleghe).	*(Esercizio delle deleghe).*	*(Esercizio delle deleghe).*
1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno novanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio delle deleghe. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi medesimi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza del parere.	*Identico.*	*Identico.*
ART. 15.	ART. 15.	ART. 15.
(Norma transitoria).	*(Norma transitoria).*	*(Norma transitoria).*
1. Le disposizioni di cui all'articolo 322-*ter* del codice penale, introdotto dal comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, non si	*Identico.*	*Identico.*

applicano ai reati ivi previsti, nonché a quelli indicati nel comma 2 del medesimo articolo 3, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.		
ART. 16.	ART. 16.	ART. 16.
(Entrata in vigore).	*(Entrata in vigore).*	*(Entrata in vigore).*
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	*Identico.*	*Identico.*

DDL13-5491E
Lire 1000